

## MODULO B

I finanziamenti e gli investimenti aziendali



<b>U.D. 2</b> Le forme aziendali: le società di persone	<b>Paragrafo 6</b> L'utile d'esercizio e la sua destinazione pag. 103
<b>U.D. 3</b> Le società di capitali	<b>Paragrafo 2.1</b> I modelli organizzativi delle società per azioni pag. 127 <b>Paragrafo 3.1</b> I conferimenti pag. 133 <b>Paragrafo 4</b> L'utile d'esercizio e la sua destinazione pag. 135 <b>Paragrafo 10</b> La società a responsabilità limitata pag. 154
<b>U.D. 4</b> I finanziamenti con capitale di terzi	<b>Paragrafo 9.1</b> Il trattamento fiscale dei frutti delle obbligazioni pag. 193
<b>U.D. 5</b> La gestione degli investimenti	<b>Paragrafo 13</b> I titoli azionari pag. 258

### Compensi agli amministratori: aspetto previdenziale

**U.D.2** pagg. 103-105 e 136-139

*Di seguito si segnala la nuova misura dell'aliquota contributiva applicabile sui **compensi agli amministratori** iscritti alla gestione separata INPS. Ciò vale sia per gli amministratori delle società di persone, di cui si tratta nel paragrafo 6 dell'**U.D. 2**, sia per quelli delle società di capitali (U.D. 3 – paragrafo 4).*

Dall'anno 2010 l'aliquota del contributo INPS da applicare sui compensi corrisposti ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS che siano privi di copertura previdenziale obbligatoria, ivi compresi gli amministratori di società, è aumentata dal 25,72% al **26,72%**.

Resta invece invariata al **17%** l'aliquota contributiva sui compensi corrisposti agli amministratori già iscritti a un fondo pensionistico obbligatorio o titolari di pensione propria.

*In tal senso vanno modificate le applicazioni presentate nel testo.*

### Revisione legale dei conti

**U.D. 3** pagg. 127-130

*In queste righe si segnala l'introduzione della nuova espressione "**revisione legale dei conti**", che sostituisce quella di "controllo contabile", precedentemente utilizzata dal nostro legislatore. Evidentemente, non si tratta solo di una novità di tipo terminologico, ma in questa sede può bastare la semplice segnalazione.*



À seguito del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, che ha dato attuazione alla direttiva europea n° 2006/42/Ce sulla “*revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*”, sono state introdotte significative innovazioni di carattere sostanziale e terminologico. In questa sede, ci limitiamo a rimarcare che l’espressione “*controllo contabile*”, ricorrente in diverse norme del Codice Civile e in altre disposizioni di legge, è stata sostituita dall’espressione **revisione legale dei conti**. Così, ad esempio, l’art. 2409-*bis* del Codice Civile, con riferimento a tutte le società per azioni – qualunque sia il sistema di governance adottato (ordinario, dualistico o monistico) – recita ora: “*La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale iscritti nell’apposito registro***”.

Nelle società che non siano tenute a redigere il bilancio consolidato, tuttavia, lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia affidata al *collegio sindacale*, che però, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

### Libri sociali in formato digitale

U.D. 3 pag. 130  
Approfondimenti

*Il testo che segue integra il contenuto dell’Approfondimento “I libri sociali obbligatori”, con riferimento alla **tenuta in formato digitale** dei libri sociali.*

À norma del nuovo **art. 2215-bis**, introdotto nel Codice Civile dal decreto legge n° 185/2008, convertito con legge n° 2/2009, anche i **libri sociali obbligatori** delle società “*possono essere formati e tenuti con strumenti informatici*” che garantiscano in ogni momento la *consultabilità* e la possibilità di *riprodurre* o *fare copie* degli stessi.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di *numerazione progressiva* e di *vidimazione* dei libri tenuti con strumenti informatici, e per attestare la regolarità della loro tenuta, è previsto che – *almeno una volta all’anno*, e comunque entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – dopo aver generato un file “*immodificabile*” relativo alle registrazioni relative all’anno precedente, si applichino sui medesimi:

- la **firma digitale**, un particolare tipo di firma elettronica che consente di comprovare l’autenticità e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- la **marca temporale**, una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario, con cui si certifica ai fini legali e fiscali il momento nel quale un documento si è formato.

### Conferimenti in natura nelle società per azioni

U.D. 3 pag. 134

*La seguente è una integrazione del sottoparagrafo **Conferimenti in natura e di crediti**, alla fine del quale va inserito il seguente testo.*

Si tenga presente che a norma dell’art. **2343-ter** del Codice Civile, quale risulta dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 29 novembre 2010, n° 224, la relazione di stima dell’esperto nominato dal tribunale **non è necessaria** per i conferimenti che hanno per oggetto:

- **valori mobiliari** o **strumenti del mercato monetario** che siano *quotati in un mercato regolamentato*, se il valore per cui sono conferiti *non supera* il **prezzo medio ponderato** al quale essi sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento;
- **beni diversi** dai valori mobiliari di cui sopra e crediti, se il valore per cui sono conferiti *non supera*:



- a. il *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente e regolarmente revisionato senza rilievi in merito alla valutazione dei beni oggetto del conferimento; oppure
- b. il valore risultante da una valutazione effettuata da un *esperto indipendente* dotato di adeguata e comprovata professionalità ed eseguita con principi e criteri appropriati, riferita a una data risalente a non oltre 6 mesi prima di quella del conferimento.

### Abolizione del libro soci nelle S.r.l.

U.D. 3 pag. 154

*Quanto segue costituisce un'integrazione al paragrafo 10 e riguarda l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata.*

A seguito di una norma contenuta nell'art. 16 del D.L. n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, il **libro soci** delle società a responsabilità limitata è stato abolito e le annotazioni che in esso andavano effettuate relativamente al trasferimento di quote, nonché alle variazioni della compagine sociale nel caso in cui venga meno oppure sia ricostituita la pluralità dei soci, sono sostituite dal deposito presso l'*Ufficio del registro delle imprese*:

- dell'atto di trasferimento della quota;
- delle dichiarazioni degli amministratori previste dall'art. 2470 del Codice Civile, commi 4 e 5.

Gli effetti che le norme precedentemente vigenti ricollegavano all'iscrizione nel libro soci vanno ora riferiti al deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese.

### La nuova tassazione delle rendite finanziarie

U.D. 3 pag. 135

U.D. 4 pag. 193

*Nel testo che segue diamo conto delle principali modifiche che interessano il trattamento fiscale delle rendite finanziarie a partire dal 1° gennaio 2012.*

Con l'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n° 148, è stata riformata la tassazione delle **rendite finanziarie**, soprattutto per quanto riguarda le aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive da applicare ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche ("fuori dall'esercizio di imprese") e dai soggetti a esse equiparati.

Dal 1° gennaio 2012, infatti, l'**aliquota base** delle ritenute fiscali e delle imposte sostitutive che colpiscono gli interessi bancari, gli interessi e gli scarti di emissione su titoli obbligazionari, i dividendi da azioni e da partecipazioni "non qualificate", le plusvalenze (o *capital gain*) su titoli, partecipazioni e strumenti finanziari in genere, è pari al **20%**.

Fanno eccezione, e *conservano* l'aliquota del **12,50%**:

- i titoli di Stato italiani e i titoli a essi equiparati, quali – ad esempio – le obbligazioni emesse da *enti locali territoriali* (Regioni, Province e Comuni) e dagli *enti istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio*, nonché i titoli emessi da alcuni *enti e organismi internazionali* (Birs, Bei, Bei, Ceca, ecc.);
- i titoli di Stato esteri di Paesi che consentono un adeguato livello di informazioni e di cooperazione amministrativa (perciò detti Paesi *white list*);
- i titoli di risparmio per l'economia meridionale (particolari obbligazioni emesse da banche italiane o comunitarie per raccogliere fondi da impiegare in prestiti a imprese del Mezzogiorno).

Pertanto, le ritenute applicabili agli interessi su depositi e conti correnti bancari e



postali diminuiscono, passando dal 27% al 20%, mentre le ritenute e le imposte sostitutive sui proventi dei titoli di debito, diversi da quelli appena elencati, e sui dividendi di cui si è detto aumentano dal 12,50% al 20%.

### Ritenute e imposte sostitutive vigenti dal 1° gennaio 2012

Proventi	Aliquote
<b>1.</b> Interessi, premi e altri frutti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ su titoli di Stato italiani</li> <li>■ su titoli pubblici di Paesi esteri <i>white list</i></li> <li>■ su buoni fruttiferi postali</li> </ul>	Imposta sostitutiva <b>12,50%</b>
<b>2.</b> Interessi, premi e altri frutti su obbligazioni e titoli simili diversi da quelli di cui al punto 1 ed emessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da Banche</li> <li>- da S.p.A. <i>quoted</i> in mercati regolamentati italiani</li> <li>- da Enti pubblici economici trasformati in S.p.A.</li> </ul>	Imposta sostitutiva <b>20%</b>
<b>3.</b> Interessi, premi e altri frutti su obbligazioni e titoli simili emessi da società <i>non quoted</i> in mercati regolamentati (indipendentemente dalla durata e dal rendimento)	Ritenuta fiscale <b>20%</b>
<b>4.</b> Dividendi azionari su partecipazioni "non qualificate", percepiti fuori dall'esercizio di imprese	Ritenuta fiscale* <b>20%</b>
<b>5.</b> Plusvalenze azionarie	Ritenuta fiscale* <b>20%</b>
<b>6.</b> Interessi su conti correnti bancari, depositi a risparmio e certificati di deposito	Ritenuta fiscale <b>20%</b>

\* Se le azioni sono in deposito accentrato presso Monte Titoli: imposta sostitutiva 20%.

### Nuove norme sul collegio sindacale delle S.r.l.

U.D. 3 pag. 156

*Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo 10 relativamente al punto **L'amministrazione e il controllo**, trattato a pag. 156, con particolare riguardo all'obbligo del collegio sindacale nelle S.r.l.*

Com'è noto, nelle società a responsabilità limitata lo statuto può prevedere la nomina di un *collegio sindacale* o di un *revisore*.

Attualmente, tenuto conto di quanto ha disposto il decreto legislativo n° 39/2010, in queste società la nomina del collegio sindacale è **obbligatoria** nei seguenti quattro casi:

1. se il *capitale sociale* è uguale o superiore a euro 120.000 (capitale minimo delle società per azioni);
2. se per due esercizi consecutivi risultano superati i limiti stabiliti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, cioè:
  - totale attivo dello Stato patrimoniale euro 4.400.000;
  - totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8.800.000;
  - dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità;
3. se la società è tenuta a redigere il *bilancio consolidato*;
4. se la società controlla una società obbligata alla *revisione legale dei conti*.

Quando il collegio sindacale è obbligatorio, valgono le norme relative alle S.p.A.

### Mercati azionari di Borsa Italiana S.p.A.

U.D. 5 pag. 258

*Nel paragrafo 13, la parte relativa ai mercati azionari gestiti da Borsa Italiana S.p.A. va sostituita con la seguente.*

#### 1. Mercato telematico azionario (MTA)

Vi si negoziano le azioni ammesse alla quotazione nel mercato principale ed è



suddiviso in vari *segmenti* in base a criteri di *capitalizzazione* e di *liquidità* dei titoli. I *segmenti* dell'MTA sono:

- il segmento **Large Cap** (o **Blue Chip**), che comprende le prime 40 imprese maggiormente capitalizzate e con maggior grado di liquidità;
- il segmento **Mid Cap**, nel quale sono incluse le successive 60 imprese per capitalizzazione e grado di liquidità;
- il segmento **Small Cap**, comprendente le altre imprese che per capitalizzazione si posizionano dopo le precedenti 100 e che superano determinati criteri di liquidità;
- il segmento **Micro Cap**, che comprende le rimanenti imprese che non superano i criteri di liquidità;
- il segmento **STAR** (*Segmento Titoli con Alti Requisiti*), dedicato alle società con una capitalizzazione di borsa tra i 40 milioni di euro e 1 miliardo di euro e che rispondono a specifici requisiti in materia di trasparenza, governance e liquidità;
- il segmento **MTA international**, nel quale si contrattano le azioni di imprese già quotate in borse dell'Unione europea.

## 2. Mercato alternativo del capitale (MAC)

È un sistema multilaterale di negoziazione dedicato ai titoli emessi da società per azioni che gestiscono imprese di piccole dimensioni e intendono accedere al mercato del capitale di rischio. Alle negoziazioni su questo mercato possono accedere soltanto gli *investitori istituzionali* (banche, fondi comuni di investimento, SIM, società di assicurazione, fondi pensione).

## 3. AIM Italia

È il mercato nel quale sono trattati i titoli azionari di società di piccole e medie dimensioni ma con elevate potenzialità di crescita (*high growth*). Ha sostituito il precedente mercato Expandi.

## 4. Mercato After Hours (o Borsa serale)

È il mercato in cui si negoziano dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mediante operazioni di *trading on line*, le principali azioni trattate alla borsa diurna.

## MODULO E

La gestione commerciale  
e il marketing

### U.D. 2

La gestione delle vendite

### Paragrafo 13.1

Le liquidazioni e i versamenti dell'imposta  
pag. 463



## Iva per cassa

U.D. 2 pag. 465

*Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo di cui sopra esaminando gli aspetti normativi della cosiddetta **Iva per cassa**.*

Com'è noto, in linea generale l'Iva sulle vendite entra nelle liquidazioni periodiche relative al periodo in cui le cessioni e le prestazioni sono state effettuate e, quindi, è dovuta all'Erario anche se le relative fatture non sono ancora state riscosse. Ciò significa che, di norma, i contribuenti possono vedersi costretti ad anticipare il versamento dell'imposta prima di averla incassata.

Ora, per offrire un sostegno finanziario alle imprese e agli altri soggetti Iva, il "decreto anti-crisi" emanato nel 2008 (D.L. n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2) ha introdotto – pur con i limiti di cui diremo – la cosiddetta "**Iva per cassa**", ossia la possibilità di versare l'Iva esposta sulle fatture di vendita solo dopo averla incassata.

L'art. 7 di tale decreto, infatti, prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nei confronti di coloro che esercitano imprese, arti o professioni l'Iva sulle fatture emesse diventa **esigibile** dall'Erario al momento dell'*incasso del corrispettivo* da parte del cedente e – comunque, indipendentemente dalla riscossione della fattura – **dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione**.

Analogamente, affinché il differimento del versamento non incida negativamente sulle entrate dello Stato, l'Iva di cui sopra diventa **detraibile** da parte dell'acquirente solo dopo il pagamento; in altre parole, la detrazione dell'Iva sugli acquisti di cui si parla può essere esercitata al momento del suo effettivo esborso.

Sulle fatture emesse per operazioni alle quali si applichi il meccanismo dell'Iva per cassa va posta l'annotazione "*Operazione con Iva a esigibilità differita – art. 7 D.L. 185/2008*". In mancanza di ciò vale la regola generale per la quale l'Iva esposta sulle fatture emesse è esigibile nel momento in cui le operazioni *si considerano effettuate*, che per le cessioni di beni è il momento della consegna o della spedizione al compratore.

Il meccanismo dell'**Iva per cassa** – la cui applicazione è dunque limitata alle singole fatture sulle quali compare l'apposita annotazione – può essere adottato solamente dagli operatori con un volume d'affari **non superiore** a una certa soglia che un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze ha stabilito in **euro 200.000**.